



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 17

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO
COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
(TARI)**

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventotto**, del mese di **giugno**, alle ore **ventuno** e minuti **zero** presso il Museo del cavallo sito in Piazza Vittorio Emanuele II° n. 8, previo esaurimento delle formalità prescritte dalle leggi vigenti, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica **STRAORDINARIA** di **Prima** convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. ABATE Luciano	SINDACO	GIUST.
2. CERATO Fabio	VICE SINDACO	SÌ
3. MARCHISONE Giovanni	CONSIGLIERE	SÌ
4. ZANGHIRELLA Michela	CONSIGLIERE	SÌ
5. TUMINELLO Ines	CONSIGLIERE	SÌ
6. STROBBIA Roberto	CONSIGLIERE	SÌ
7. FERRERO Simona	CONSIGLIERE	SÌ
8. ARTERO Alessandro	CONSIGLIERE	SÌ
9. OGGERO Tiziana	CONSIGLIERE	SÌ
10. LA ROSA Patrizia	CONSIGLIERE	SÌ
11. RITARDO Ivano	CONSIGLIERE	GIUST.
12. GRELLA Matteo	CONSIGLIERE	SÌ
13. VIOTTO Viviana	CONSIGLIERE	SÌ
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		2

Con l'intervento e l'opera della **Dott.ssa Laura FILLIOL**, Segretaria Comunale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Il Dott. Fabio **CERATO** nella sua qualità di **Vice Sindaco** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
- con l'entrata in vigore dell'Imposta Unica Comunale viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ad opera dell'art. 1, comma 702, della legge 147/2013;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, testualmente recita “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita: “169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2020, n. 388, così come integrato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2020, n. 388, il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, è stato differito al 30 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto sostegni), convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69.
- l'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita “Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria precedente deliberazione n. 21 del 25.06.2020;

DATO ATTO che il recepimento nel nostro ordinamento delle direttive europee sull'economia circolare ha determinato una revisione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) sotto vari

profili. In particolare il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1, comma 24, del D.Lgs. 116/2020), sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani e interviene:

- sulla definizione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006;
- sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006;

DATO ATTO, altresì, che il decreto legislativo 03.09.2020, n. 116, è entrato in vigore il 26.09.2020; tuttavia, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del medesimo decreto “al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e gli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.”;

CONSIDERATO, dunque, che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI in ragione delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) appena richiamate;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. “Sostegni bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) che prevede l'assegnazione a ogni Comune di un importo finalizzato alla concessione di una riduzione della TARI alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni delle rispettive attività a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia COVID-19 per l'importo complessivo di € 600 milioni che dovranno essere ripartiti, a favore della platea degli enti interessati, con specifico provvedimento ministeriale da adottarsi entro 30 giorni;

RAVVISATO che, in via presuntiva, così come definito dall'IFEL, l'importo di tale predetto contributo ammonterebbe, per il Comune di Vigone, a € 38.620,00;

RITENUTO dover procedere, pertanto, alla definizione dei criteri e delle modalità attuative per riconoscere la riduzione di cui sopra prevedendo apposita modifica al regolamento comunale di cui al presente atto, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della richiamata legge 147/2013 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi nelle modifiche riportate nell'allegata bozza;

RITENUTO necessario e opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria precedente deliberazione n. 21 del 25.06.2020;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019 e s.m.i. che prevede:

- “15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;
- “15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi

al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

- “15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

DATO ATTO che il revisore dei conti dell'Ente, dott. VENTRICE Francesco, con verbale n. 09 del 22.06.2021, registrato al protocollo dell'Ente al n. 6169 del 23.06.2021 ha rilasciato il proprio parere favorevole in ordine all'approvazione delle modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI);

ACQUISITI:

- il parere favorevole reso dal Responsabile della Tari e dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI 11, CONTRARI 0, ASTENUTI 0, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, intendendola, qui e integralmente, approvata;
- **DI APPROVARE** le seguenti modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria precedente deliberazione n. 21 del 25.06.2020:
 - art. 1: inserimento del comma 4 con il seguente testo: “La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 ad oggetto “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e s.m.i.”;
 - art. 2, comma 5: abrogazione delle parole: “e assimilati” dopo la parola “urbani”;
 - art. 3, comma 1: sostituzione del seguente testo: “La gestione dei rifiuti, attività “di pubblico interesse”, comprende la raccolta, il trasporto, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.” con il seguente testo: “La gestione dei rifiuti, attività “di pubblico interesse”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e/o il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale.”;

- art. 3, comma 2: sostituzione di: “20 del 15.04.2009 e s.m.i.” con “16 del 28/06/2021”;
- art. 4 sostituzione dell'intero articolo con il seguente testo:

“Articolo 4
Modalità di computo delle superfici

- (1) La TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
- (2) Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., per tutte le unità immobiliari la superficie di commisurazione della tassa, ai sensi dell'art. 1, comma 645, della legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., è pari a quella calpestable e viene misurata come segue:
 - a. la superficie dei locali assoggettabile alla tassa è misurata al filo interno dei muri e al netto dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze;
 - b. la superficie delle aree esterne assoggettabile alla tassa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c. nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
- (3) Nella determinazione delle superfici dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte di superficie dove si formano, in via continuativa e prevalente (o esclusiva), i rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
- (4) Sono escluse dall'applicazione della tassa, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile, le superfici o porzioni di superficie dei magazzini funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano. Resta impregiudicata, l'applicazione della tassa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, non collegate alle attività produttive di rifiuti speciali. Per la tassazione di quest'ultime si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- (5) A titolo esemplificativo sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.
- (6) Nel caso delle attività di produzione industriale e artigianali, sono soggetti alla tassa i locali aventi destinazione diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini collegati (uffici, mense, ecc.). La tassazione di dette superfici deve avvenire con riferimento, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, a quelle indicate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- (7) Nel caso delle attività agricole sono escluse dalla tassazione le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e i locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività agricole ove si producono rifiuti urbani. Per le suddette utenze deve ritenersi ferma, la possibilità di conferire al servizio pubblico volontariamente per le tipologie di rifiuti simili a quelli indicati nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- (8) Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie assoggettabile è calcolata forfaitariamente applicando una riduzione del 60% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente sia rifiuti urbani sia rifiuti speciali.
- (9) Sono escluse dalla tassazione:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
 - i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- (10) Per l'applicazione della tassa, si considerano ai sensi dell'art. 1, comma 646, della legge 147/13 e s.m.i le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione della tassa.
- (11) Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi A, B e C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.”;
- art. 6, comma 3: abrogazione delle parole: “o divorzio” dopo la parola “separazione”;
 - art. 7: inserimento del comma 3 bis con il seguente testo: “Esclusivamente per le attività industriali, le superfici produttive di rifiuti urbani (mense, uffici ecc...) anche se con diversa destinazione d'uso vengono complessivamente inserite nella categoria 20 secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999.”;
 - art. 7, comma 4: sostituzione dell'intero comma con il seguente testo: “La tassa applicabile alle utenze non domestiche con occupazione temporanea, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, di carattere non continuativo, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi, soggette al canone unico di cui all'articolo 1, comma 837, della legge 160/2019, è rapportata ai giorni di effettiva occupazione. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.”;
 - art. 9 sostituzione dell'intero articolo con il seguente testo:

“Articolo 9

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

- (1) Sulla tassa comunale sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 666, della legge 147/13 e s.m.i., si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i..

- (2) Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata annualmente per l'esercizio successivo dalla Città Metropolitana, sull'importo della tassa comunale sui rifiuti (TARI) e viene riscosso con le modalità stabilite dalla Città Metropolitana. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria da parte della Città Metropolitana resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.”;
- art. 10, comma 3: sostituzione della parola “comunicata” con la parola “dichiarata” dopo la parola “essere”;
 - art. 10 sostituzione dell'intero comma 4 con il seguente testo: “La dichiarazione di inizio occupazione, la dichiarazione per variazione delle condizioni riferite ai dati precedentemente comunicati e/o la cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree redatta su modello messo a disposizione del Comune, va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni ed ha effetto anche per gli anni successivi.”;
 - art. 10: abrogazione dei commi 5 e 6;
 - art. 10, comma 11: sostituzione della parola “comma 5” con la parola “comma 4”;
 - art. 11 sostituzione dell'intero articolo con il seguente testo:

“Articolo 11

Tassa comunale giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti

- (1) Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della legge 160/2019.
 - (2) La tariffa del tributo giornaliero giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 50 per cento, con un minimo di 2,00 €.
 - (3) L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
 - (4) Le utenze non domestiche che si avvalgono della tariffazione giornaliera, per periodi inferiori a 183 giorni, dovranno produrre idonea documentazione comprovante gli effettivi giorni di occupazione o detenzione entro il 31 gennaio di ciascun anno.
 - (5) L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della legge 160/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
 - (6) Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
 - (7) In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata con le dovute sanzioni.
 - (8) L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.”;
- art. 12 sostituzione dell'intero articolo con il seguente testo:

“Articolo 12

Riduzioni tariffarie

- (1) La tariffa è ridotta del 10%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale sull'autocompostaggio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 22/03/2018.
- (2) La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti iscritti all'Albo comunale dei compostatori che hanno frequentato il corso di compostaggio domestico e conseguito il relativo "patentino".
- (3) La tariffa variabile delle utenze domestiche e non domestiche è ridotta, su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune e con effetto dal giorno successivo alla richiesta, del 20% se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i 500 metri calcolati lungo la viabilità ed accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- (4) Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI di cui all'art. 1, comma 639, della legge 147/2013, è dovuta in misura ridotta di due terzi.
- (5) Il servizio di raccolta è istituito in tutto il territorio comunale con il sistema degli ecopunti e pertanto non si prevede alcuna riduzione per le zone in cui non è istituito il servizio.
- (6) Ai sensi dell'art. 1, comma 656, della legge 147/13 e s.m.i., in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
- (7) Le richieste di riduzione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere presentate entro 30 giorni dal loro verificarsi e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.
- (8) Le riduzioni di cui al presente articolo, sono cumulabili fra loro.
- (9) Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.”;

– art. 12 bis inserimento dell'intero articolo con il seguente testo:

“Articolo 12 bis

Riduzioni per rifiuti urbani avviati al recupero, uscita dal servizio pubblico

- (1) Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli totalmente al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., devono comunicarlo al Comune per l'anno 2021, entro il 31/05, con effetto a decorrere dall'anno 2022 e per gli anni successivi entro il 30/06 di ciascun anno con effetto a decorrere dall'anno successivo, indicando i quantitativi presunti dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche

nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Nel corso dei suddetti cinque anni è possibile cambiare operatore privato, in relazione all'andamento del mercato. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria - quota variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

- (2) Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dall'anno successivo, al Comune che sentito il gestore riprende il servizio pubblico qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
- (3) Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica, che si avvale dell'esenzione della parte variabile conferendo i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare, al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La minore quantità di rifiuti avviata allo smaltimento per il recupero in regime di libero mercato dovrà essere giustificata da relativa documentazione comprovante la minor produzione.
In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.
- (4) Il modello di comunicazione di cui al comma 1, appositamente predisposto dal Comune deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa/attività e riportare l'ubicazione degli immobili di riferimento, le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, comunque non inferiore a cinque anni, per il quale s'intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers e gli eventuali soggetti o soggetto autorizzati con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con i soggetti o soggetto che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento).
- (5) Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui ai commi 1 e 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco pubblico o della richiesta dell'eventuale rientro.
- (6) La comunicazione, trasmessa via PEC, all'Ufficio competente del Comune ed i relativi allegati, anche nella forma dell'autocertificazione, saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente.
- (7) L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione di cui al comma 4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1, entro i termini prestabiliti dalla normativa e riportati nel presente regolamento, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- (8) Il Comune tramite il gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, l'utenza non domestica sarà sanzionata, salvo più gravi

violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per le dichiarazioni infedeli.

- (9) La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
- (10) È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147/2013.”;

– art. 12 ter inserimento dell'intero articolo con il seguente testo:

“Articolo 12 ter

Riduzioni per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

- (1) Alle utenze non domestiche, che non conferiscano al servizio pubblico e dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani la tariffa è ridotta a consuntivo, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito elencate:
- 20%, nel caso di riciclo: fino al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 40%, nel caso di riciclo: di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 60%, nel caso di riciclo: di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
 - 80%, nel caso di riciclo: di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

Le percentuali di riduzione possono essere applicate solo nel caso in cui i rifiuti urbani non conferiti al servizio pubblico siano destinati esclusivamente al riciclo. Per “riciclaggio” si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. qualsiasi operazione attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il riciclo di energia né il trattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

- (2) La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 7, comma 6, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31/01 dell'anno successivo a quello in cui tale riciclo è stato effettuato. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dall'attestazione del riciclo da parte del soggetto abilitato ad effettuare tale attività e dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare. In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo stabilito nel presente comma comporta la perdita del diritto alla riduzione.”;

– art. 14, comma 1: cancellazione del seguente periodo: “che può avvalersi del soggetto gestore del servizio per la gestione delle banche dati, per l'elaborazione degli avvisi di riscossione TARI, la rendicontazione degli incassi, dell'elaborazione dei solleciti, nonché degli avvisi di accertamento e l'invio degli stessi per la riscossione forzata sulla base di apposite Convenzioni” dopo la parola “Vigone”;

- art. 14, comma 4: sostituzione dell'intero comma con il seguente testo: “La tassa comunale sui rifiuti comprensiva dell'addizionale provinciale di cui all'art. 9, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, è versata esclusivamente al Comune. Il versamento della TARI è effettuato mediante modello F24 inviato dal Comune unitamente all'avviso di riscossione. Il contribuente può richiedere al Comune i modelli per il pagamento tramite sistema PAGOPA. Il pagamento deve essere effettuato di norma in n. 3 rate scadenti il 30/06, il 30/09 e il 16/12 dell'anno di riferimento oppure in soluzione unica entro la prima rata (salvo conguagli). Qualora la scadenza ricada nelle giornate non lavorative di sabato e domenica la scadenza è da intendersi prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza originaria. Il Consiglio Comunale, annualmente, in sede di approvazione delle tariffe TARI può stabilire un numero di rate e scadenze diverse e valutare la richiesta di acconti. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento della tariffa TARI possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.”;
- art. 14, comma 5: inserimento dei seguenti periodi: “Nei modelli di pagamento devono essere indicate le informazioni di carattere generale, le informazioni sugli importi addebitati, sul calcolo delle tariffe, sui termini e modalità di pagamento, sul servizio e sui risultati ambientali ottenuti. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI. Rimane a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la determinazione della Tassa Rifiuti da liquidare.” dopo la parola “ordinaria”;
- art. 14: abrogazione del comma 6;
- art. 27, comma 2 sostituzione dell'anno “2020” con “2021” dopo la parola “Gennaio”;
- allegato 3 sostituzione della tabella “riduzioni covid solo per l'anno 2020” con la tabella “riduzioni covid solo per l'anno 2021 primo semestre”;

Cat.	Descrizione	Percentuali di riduzione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0 *
2	Cinematografi e teatri	100
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	20 **
5	Stabilimenti balneari	0
6	Esposizioni, autosaloni	20
7	Alberghi con ristorante	80
8	Alberghi senza ristorante	80
9	Case di cura e riposo	0
10	Ospedali	0
11	Uffici, agenzie	20 ***
12	Banche, istituti di credito, studi professionali	20 ****
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	20 *****
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	70
16	Banchi di mercato beni durevoli	0
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	65 *****
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	20
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20
20	Attività industriali con capannoni di produzione	20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	20 *****
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	90
23	Mense, birrerie, amburgherie	50
24	Bar, caffè, pasticceria	90 *****
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0 *****
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	20
28	Ipermercati di generi misti	0
29	Banchi di mercato genere alimentari	0
30	Discoteche, night club	100

* Cat.1: Codice Ateco: 94.91.00 - Percentuale di riduzione 20%

Codice Ateco: 88.91- 85.31.10 – 84.11.10 - Percentuale di riduzione 40%

Codice Ateco: 84.11.10 – 94.91.00 – 94.99.20 - Percentuale di riduzione 100%

** Cat.4: Codice Ateco: 84.11.10 - Percentuale di riduzione 100%

*** Cat 11: Codice Ateco: 79.1- 79.12 - Percentuale di riduzione 85%

Codice Ateco: 93.13- Percentuale di riduzione 100%

**** Cat 12: Codice Ateco: 64.19.1 - Percentuale di riduzione 0%

***** Cat 13: Codice Ateco: 47.72.1 – 47.71 – 47.71.1 – 47.71.2 – 47.71.3 – 47.78.34 - 47.77-

47.72.2 - Percentuale di riduzione 70%

Codice Ateco: 47.19.9 - Percentuale di riduzione 50%

***** Cat.17: Codice Ateco: 96.02.02 - Percentuale di riduzione 70%

*****Cat 21: Codice Ateco: 56.10.3 - 56.10.2 - Percentuale di riduzione 50%

***** Cat.24: Codice Ateco: 56.10.3 - Percentuale di riduzione 50%
Circoli ricreativi - Percentuale di riduzione 100%

***** Cat.25: Codice Ateco: 01.4 - Percentuale di riduzione 40%

- **DI DARE ATTO** che il testo del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come modificato, è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ed è composto da n. 27 articoli e n. 3 allegati;
- **DI PRENDERE ATTO** che le suddette modifiche regolamentari hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- **DI STABILIRE** che il suddetto regolamento, così come opportunamente modificato, dovrà essere inserito telematicamente, unitamente alla deliberazione di approvazione, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i..

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
(Dott. Fabio CERATO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
(Dott.ssa Laura FILLIOL)

